

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI TARI

...OMISSIS...

Art. 19 - Verifiche, accertamenti, sanzioni ed interessi

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella L. 296/2006.
2. **In caso di mancato versamento di uno o più rate** stabilite dal presente regolamento, **il comune, provvede a notificare al contribuente**, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, **un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento della tassa non versata. Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30% dell'importo non versato o versato tardivamente.**
3. In caso di infedele, incompleta o omessa dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento, anche a mezzo raccomandata R.R., motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dell'art. 1 c. 693 e 694 della L. 147/2013, fissando le sanzioni nella misura minima prevista dalla legge (100% per l'omissione con il minimo di € 50,00 e 50% per l'infedeltà con il minimo di € 50). Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
4. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo fissato nel Regolamento Generale delle Entrate, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo:
5. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura prevista dall'art. 17, c. 4 del presente regolamento
6. Per la rateizzazione dei solleciti di pagamento e degli avvisi di accertamento si applicano le disposizioni previste nel Regolamento Generale delle Entrate.
7. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
8. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui comma precedente, entro il termine di 60 gg. dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di euro 100.
9. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TARI, potrà essere destinata con modalità stabilite dal regolamento Incentivi da adottarsi ai sensi dell'art. 1, comma 1091 della L. 30 dicembre 2018, n. 145 o con la disciplina contenuta nei contratti nazionali collettivi di lavoro, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.